Bonus edilizi cessioni 1 + 2: rien ne va plus!!

Autore : Lelio Cacciapaglia

Categoria : In Pratica

Tagged as : antifrode, cessioni parziali, cessioni ulterioriSuperbonus

Data : 7 Marzo 2022

Speriamo che sia stata scritta la parola fine e che i cantieri ripartano! Ma per come stanno le cose la certezza non è affatto scontata. Preoccupa, in particolare, l'impossibilità di cedere frazionatamente i crediti.

Come noto, l entrata in vigore in data 12 novembre 2021 del decreto antifrode (n. 157/2021) ha esteso l obbligo del visto di conformità e l asseverazione prezzi al bonus facciate e, ricorrendone i presupposti, ad altri bonus minori. Inoltre, la stessa norma ha introdotto alcune misure di contrasto alle frodi fornendo strumenti di analisi e controllo preventivo all Agenzia delle entrate.

Il citato decreto-legge è stato abrogato dalla Legge di bilancio 2022 che ha comunque provveduto a trasfonderne nel proprio corpo i contenuti.

L inizio è stato caratterizzato da notevole confusione che ha comportato un necessario rodaggio per digerire i nuovi obblighi (l estensione del visto e dell asseverazione hanno trovato applicazione a decorrere dalle fatture emesse e saldate post 11 novembre 2021). E il caso di fare presente che il rodaggio si è reso necessario anche per l Agenzia delle entrate dal momento che il software per la cessione dei crediti nella sua versione aggiornata alle novità si è reso disponibile solo a fine gennaio dopo ben tre realise di aggiustamento.

Il blocco delle cessioni

Senonché il colpo di grazia è avvenuto con l articolo 28 del decreto-legge n. 21 del 27 gennaio 2022 il quale ha previsto una sola cessione oltre alla prima.

Questo nei fatti ha bloccato:

- tutte le imprese che concedevano lo sconto in fattura ai propri clienti e che fino a quel momento cedevano il credito d imposta ricevuto dal proprio cliente a Poste spa, dal momento che questa non ha più potuto a sua volta cederlo a Cassa Depositi e Prestiti. Infatti il sito Poste è stato bloccato:

- tutti i titolari della detrazione che fino a quel momento cedevano il corrispondente credito d imposta a Poste spa, dal momento che questa non ha potuto a sua volta cederlo a Cassa Depositi e Prestiti. Vedi sopra.

Hanno continuato a essere ceduti i crediti a quelle imprese che si sono proposte di acquistarli dal momento che le proprie prospettive di reddito dei cinque (o dieci) anni successivi erano tali da poter garantire l utilizzo del credito in compensazione in F24.

Decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 la svolta

A seguito dell impegno politico quasi unanime delle forze di Governo, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge n. 13/2022 prevedendo quando segue:

Sconto in fattura:

- Ipotesi a) l impresa che ha concesso lo sconto in fattura può cedere il credito ottenuto dal proprio cliente a terzi (ad esempio un subfornitore). Detto fornitore può a sua volta cedere il credito solo ad una banca o ad una assicurazione. Quest ultima a propria volta può cederlo ad altra banca o assicurazione.
- Ipotesi b) l impresa che ha concesso lo sconto in fattura può cedere il credito ottenuto dal proprio cliente ad una banca o ad una assicurazione. Queste ultime a loro volta possono cedere il credito solo ad altra banca o ad altra assicurazione.

Cessione del credito

- Ipotesi a) il committente dei lavori che paga l impresa (bonifico tracciato) può cedere il corrispondente credito ad un terzo (ad esempio al proprio coniuge) che a sua volta può cederlo solo ad una banca o ad una assicurazione. Queste ultime a loro volta possono cedere il credito solo ad altra banca o ad altra assicurazione.
- Ipotesi b) il committente dei lavori che paga l impresa (bonifico tracciato) può cedere il corrispondente credito ad una banca o ad una assicurazione. Queste ultime a loro volta possono cedere il credito solo ad altra banca o ad altra assicurazione.

Divieto di cessioni parziali

La nuova disposizione per la parte che ora si commenterà decorrerà dal 1° maggio prossimo. Ebbene: le cessioni sopra indicate, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell opzione all Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. .

Su questo passaggio occorreranno necessariamente chiarimenti da parte dell agenzia delle entrate ma è evidente che si presenta estremamente critico: infatti se il marito, titolare della detrazione, dovesse cedere il proprio credito (o quello del solo 1° SAL dei lavori) in tutto o in parte alla moglie e questa dovesse utilizzare un quinto dell importo nella propria dichiarazione dei redditi non potrà cedere a chicchessia i restati quattro quinti poiché effettuerebbe una cessione parziale. Come pure, la moglie acquisito il credito dal marito non potrebbe cederlo a banche o assicurazioni se non per l intero importo.